

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

RELATORE: *Dott. Francesco Vegni*

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Dichiarazione "Irap/2021": approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali

Con il Provvedimento 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello "Irap/2021" e le relative Istruzioni ministeriali.

Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali ("Frontespizio" e Quadri "IK", "IR", "IS"), il Modello non presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso anno. In particolare, tra le novità introdotte nel recente passato e riconfermate anche quest'anno, ricordiamo la Sezione XVII del Quadro "IS", relativa al riporto a nuovo, anche per le Amministrazioni pubbliche che adottano il "metodo retributivo", del maggior credito maturato a seguito dell'eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap "integrative a favore" degli anni antecedenti dal 2015 al 2018 introdotto dall'art. 5 del Dl. n. 193/2016.

La modifica normativa all'art. 2, comma 8, del Dpr. n. 322/1998 è stata introdotta dall'art. 5 del Dl. n. 193/2016, entrato in vigore il 3 dicembre 2016. A partire da tale data è possibile operare il reinvio della dichiarazione Irap entro la fine del V anno successivo a quello di invio (nuovi termini previsti per l'accertamento, ma a cui sono stati correlati i termini per il reinvio delle dichiarazioni pro-contribuente).

Se si osserva dunque la data di entrata in vigore della norma, le annualità ante 2016 ricadono nei vecchi termini previsti per l'accertamento (IV anno successivo a quello di invio). Ciò significa che la Dichiarazione "Irap 2016" (anno 2015) avrebbe potuto essere reinviata al massimo entro il 31 dicembre 2020 ed in tale circostanza il maggior credito sull'anno 2015 viene riportato appunto nel primo rigo del Quadro "IS", Sezione "XVII".

Nel riquadro del "Frontespizio" "Tipo di Dichiarazione" è stata confermata l'eliminazione della casella "Dichiarazione 'integrativa a favore'", in quanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall'art. 5 del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della Dichiarazione "integrativa a favore" è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della Dichiarazione "integrativa a sfavore". Per tale motivo, nell'ipotesi di presentazione di una Dichiarazione "integrativa", non è più necessario segnalare se trattasi di "integrativa a favore" o di una "integrativa a sfavore".

Ricordiamo che, anche con riferimento all'anno 2020, gli Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli appositi Quadri della Dichiarazione "Irap", quelli riferiti appunto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale Dichiarazione in via autonoma.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione "Irap/2021" che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:

- il "Frontespizio";
- il Quadro "IK" - "Amministrazioni ed Enti pubblici";
- il Quadro "IR" - "Ripartizione della base imponibile e dell'Imposta e dati concernenti il versamento", con riferimento al Quadro "IK";
- (se taluni programmi *software* lo richiedono), la Sezione IX del Quadro "IS" "Prospetti vari", indicando le Sezioni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del Quadro "IK") e per entrambe il codice-attività 84.11.10, che costituisce il codice-attività di riferimento dell'Ente Locale;
- eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro "IS", per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione "Irap/2021" deve essere presentata entro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) **entro il 30 novembre** (ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l'importo delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.

Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il Quadro "IK" ("Amministrazioni ed enti pubblici"), che nelle proprie Sezioni I ("Attività istituzionali") e II ("Attività commerciali") ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Quadro "IQ" del previgente Modello "Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici".

Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Dichiarazioni, relativa al "valore" della sottoscrizione della Dichiarazione da parte dell'Organo di revisione, alternativa al "visto di conformità".

Ricordiamo infatti che, ai sensi dell'art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014"), gli Enti Locali che intendono compensare, in modo "orizzontale", il credito Irap commerciale maturato nel 2020 (non quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo "verticale" Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 annui (nuova soglia introdotta dall'art. 3 del Dl. n. 50/2017) dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione "Irap/2021", il "visto di conformità" di un Professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell'Organo di revisione, come già previsto dal 2010 per le compensazioni "orizzontali" del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 90/2010).

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiarazione "Iva" (per la quale la firma dell'Organo di revisione è richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione "Irap" la firma dell'Organo di revisione costituisca elemento obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il "peso" che assume la stessa qualora risulti (rigo "IR30") un credito Irap "commerciale" superiore a Euro 5.000 e non sia presente il "visto di conformità" all'interno del "Frontespizio". In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al "visto di conformità."

Soggetti preposti a compilare il Modello "Irap 2021"

Il Quadro "IK" della Dichiarazione "Irap/2021" ricalca come detto i contenuti del Quadro "IQ", Sezioni I e II, della "vecchia" Dichiarazione "Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici".

Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella "Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzionari delegati ai versamenti Irap", affiancata dal "Codice fiscale del Funzionario delegato".

Ricordiamo che l'art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell'Irap, ha previsto che, "per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Imposta regionale sulle attività produttive".

E' stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari della stessa Amministrazione, sulla base di norme regolamentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno di questi compili i propri Moduli "IK", contenenti i dati relativi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta (Sezioni I e II) ed ai versamenti d'imposta effettuati (Sezioni II e III del Quadro "IR"), per i quali lo stesso Funzionario è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo "IR41" della Sezione IV con l'indicazione del proprio codice fiscale.

Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sottoscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rappresentante legale dell'Amministrazione o Ente pubblico, contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e valore della produzione netta ricompresi nei Moduli prodotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Quadro "IR" con la determinazione dell'Imposta e la ripartizione regionale della stessa (Sezioni I, II e III).

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

In merito alla definizione di *“rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico”*, l’art. 19, comma 3, del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che *“la Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale”*, e che *“per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari”*.

In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Dichiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse posizioni:

- la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in quanto qualificato come *“rappresentante legale”* dell’Ente dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministeriali;
- la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel (Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automaticamente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la rappresentanza *“istituzionale”* dell’Ente, ma da colui che lo statuto dell’Ente qualifica come *“rappresentatene legale”*, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (*“lo Statuto, nell’ambito dei Principi fissati dal presente Testo unico, stabilisce [...] i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio”*). E’ necessario comunque ricordare che la firma di una Dichiarazione fiscale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, con la quale è stato affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittimamente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confermata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, convertito con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il quale si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap *"autonoma"*, la sua non inclusione nel Modello *"Redditi/Enc"* attraverso il relativo *"Frontespizio"*, potrebbe determinare l'apposizione *"obbligata"* della firma del Dirigente competente (applicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto dell'art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazione *"Irap/2021"*, sebbene l'Ente Locale ritenga il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fiscali, e quindi sia quest'ultimo a siglare la Dichiarazione *"Irap/2021"* in via *"autonoma"*.

Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni sopra espresse e dall'ipotesi appena illustrata, riteniamo comunque importante che il soggetto che sottoscrive le Dichiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di vedersi recapitare da quest'ultima un avviso per *"omessa o infedele Dichiarazione"*, in quanto sottoscritta da un *"non competente"*.

Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire all'inciso *"più Funzionari (...) delegati, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell'Irap"*, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Moduli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispecie che si possono presentare:

1) se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap:

- ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo (*"IK"-"IR"*), nelle Sezioni I, II del Quadro *"IK"* e le Sezioni II e III del Quadro *"IR"*, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in alto a destra del Quadro *"IK"* e nel rigo 41 del Quadro *"IR"*, numerando sia il Quadro *"IK"* che il Quadro *"IR"* con un numero successivo all'1 e diverso dagli altri Responsabili di Servizio;
- il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresentante legale (*"fiscale"*) dell'Ente - dovrà compilare il Modulo n. 1 (*"IK"-"IR"*) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro *"IK"* e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro *"IR"*, barrando la casella *"Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap"*, posta in alto a sinistra del Quadro *"IK"*;

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

2) se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap, ma questi sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi "Finanziari" (o del "Personale"):

- quest'ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 ("IK"- "IR"), nelle Sezioni I, II del Quadro "IK" e nelle Sezioni II e III del Quadro "IR", con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del Quadro "IK" e nel rigo 41 del Quadro "IR", numerando sia il Quadro "IK" che il Quadro "IR" con il numero 2;
- il Sindaco (rappresentante legale dell'Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 ("IK"- "IR") riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro "IK" e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro "IR", barrando la casella "Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap", posta in alto a sinistra del Quadro "IK".

E' chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale "fiscale" dell'Ente venga considerato lo stesso Responsabile del Servizio "Finanziario", riteniamo che debba essere compilato da questo un unico Modello in tutte le Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3) se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Dirigente) non è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap, ma tali provvedimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei "Servizi Finanziari" e dal Responsabile "Ufficio Personale", vale in sostanza quanto precisato nell'ipotesi di cui al punto 1), ossia:

- i Responsabili dei "Servizi Finanziari" e del "Personale" dovranno elaborare propri Moduli ("IK"- "IR"), nelle Sezioni I e II del Quadro "IK" e nelle Sezioni II e III del Quadro "IR", con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in alto a destra del Quadro "IK" e nel rigo 41 del Quadro "IR", numerando, sia il Quadro "IK" che il Quadro "IR", con un numero successivo all'1 e diverso dall'altro Responsabile di Servizio;
- il Sindaco (rappresentante legale dell'Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 ("IK"- "IR") riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro "IK" e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro "IR", barrando la casella "Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap", posta in alto a sinistra del Quadro "IK".

In tal caso (e ciò vale anche nell'ipotesi n. 1), se come rappresentante legale "fiscale" dell'Ente viene considerato ad esempio il Responsabile dei "Servizi Finanziari", è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 Moduli ("IK"- "IR"): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.

Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel frontespizio del Modello "Irap 2021", nella Sezione dedicata ai dati relativi al "Dichiarante diverso dal contribuente".

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Riteniamo infatti che:

- se chi barra nel Modulo 1 la casella "*Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap*" e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione "*Irap*" è il Sindaco, il codice carica da indicare sia il n. 1 ("*Rappresentante legale*");
- se invece chi barra nel Modulo 1 la casella "*Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap*" e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione "*Irap*" è il Responsabile dei "*Servizi Finanziari*" (rappresentante legale "*fiscale*") il codice carica da indicare corretto sia il n. 14 ("*Soggetto che sottoscrive la Dichiarazione per conto di una Pubblica Amministrazione*").

Focus sulla compilazione del Quadro "IR"

Con riferimento al Quadro "IR", precisiamo che:

1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell'Irap determinata in base al metodo commerciale e ricomprende quindi anche la base imponibile riportata nel Quadro "IK", Sezione II;
2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell'Irap commerciale. Si nota che nel rigo "IR25" deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti "*commerciali*". Inoltre, al rigo "IR24" è prevista l'indicazione della quota-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Dichiarazione "*Irap/2018*" compensata con Modello "F24". Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicitamente confermata la possibilità anche per tali soggetti di compensare in modo "*orizzontale*" (ad esempio, con ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l'Irap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso l'utilizzo del Modello "*F24 ordinario*". Tutto ciò anche se, come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali versano l'Irap sia istituzionale che commerciale con il Modello "*F24 EP*" e tenuto conto delle nuove limitazioni legate al "*visto di conformità*" o, alternativamente, alla firma dell'Organo di revisione per crediti superiori ad Euro 5.000;
3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell'Irap determinata in base al metodo istituzionale ed infatti richiama esclusivamente la base imponibile "*istituzionale*" delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro "IK", Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche in tal caso i versamenti mensili degli acconti "*istituzionali*", che dovranno essere quindi riportati indicando esclusivamente il loro ammontare complessivo;

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

4. sempre con riferimento al versamento dell'Irap istituzionale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, in cui indicare l'eccedenza dell'anno precedente eventualmente utilizzata in compensazione "verticale" Irap istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale compensazione, che non transita ovviamente dal Modello "F24" in quanto è applicabile semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l'unica possibile per il credito Irap "istituzionale";
5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versamenti dell'Irap istituzionale il Modello "F24 EP", non devono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per indicare i versamenti dell'Imposta operati in Tesoreria (o mediante bollettino postale) invece che con Modello "F24"; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale campo non vada compilato, restando di esclusiva competenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse dai Comuni, che continuano a versare con le modalità indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell'art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le Istruzioni dispongono che "... *gli Enti pubblici di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente Dichiarazione*", facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.

Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 2020 (e del primo acconto 2021), occorre considerare il termine del 30 giugno introdotto dall'art. 7-*quater* del Dl. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno rispettare, per il versamento dei saldi 2020 e degli acconti 2021, 2 diversi termini:

- per il saldo 2020 "istituzionale", la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novembre 2021;
- per il saldo 2020 "commerciale" e l'eventuale primo acconto 2021, il prossimo 30 giugno 2021, o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

La compilazione del Quadro "IS"

Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono compilare sempre la Sezione VII, riferita ai "Codici Attività", indicando:

- il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all'attività Iva prevalente dell'Ente Locale e coincidente con quello inserito nel rigo "VA2" della Dichiarazione "Iva 2021", intercalare n. 1), inserendo nel campo "Sezione" il numero 1, avendo certamente compilato tutta la Sezione I del Quadro "IK";
- di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, si ritiene, il codice Ateco riferito all'attività Iva, oggetto di opzione per il metodo "commerciale", svolta in via prevalente), inserendo nel campo "Sezione" il numero 2, solo qualora sia stata appunto esercitata l'opzione per il metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche la Sezione II del Quadro "IK".

Altri aspetti da tenere in considerazione

Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione della Dichiarazione "Irap/2021", ricordiamo che:

- il possibile esercizio dell'opzione prevista dall'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in sede di versamento del primo acconto istituzionale entro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti "comportamenti concludenti" (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da confermare barrando il rigo "VO50" della Dichiarazione "Iva", relativa all'anno in cui è stata esercitata l'opzione (opzione che vale per almeno un triennio salvo poi successiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso rigo "VO50");
- l'acconto Irap "commerciale" è dovuto per l'anno 2021 in misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo "IR21" ("Totale Imposta"), sempre che detto importo sia superiore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
 - la prima, pari al 40% dell'acconto, entro lo stesso termine previsto per il versamento del saldo Irap commerciale dovuto per l'anno 2020,
 - la seconda, per il residuo 60% dell'acconto, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre 2021).

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l'importo non è superiore a Euro 103, mentre il versamento della stessa può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

- in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 ("*Finanziaria 2008*"), a partire dall'esercizio 2008 l'aliquota ordinaria applicabile alla base imponibile delle Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ridotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente detto, l'aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non vale per alcune Regioni d'Italia e Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) in quanto la "*Legge di stabilità 2015*" ha ripristinato le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014;
- il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall'anno 2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, comma 2, del Dl. n. 35/2013). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche se la compensazione è effettuata mediante il Modello "F24";
- niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività passiva Irap relativa all'impiego di personale distaccato, comandato o interinale, pur in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, operata dall'art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della "*Finanziaria 2008*", a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla "*Legge di stabilità 2015*" attraverso una modifica all'art. 11, del Dlgs. n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le c.d. "*deduzioni analitiche o forfettarie*" previste dalla medesima norma.

La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.


Dal momento che tali Enti non godono delle citate deduzioni e adottano il metodo "*contabile*" solo per i servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.

Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita, l'agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare detta perdita.

Rammentiamo infine che nel Quadro "*IK*", Sezione I, rigo 4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dalla base retributiva Irap, quella relativa all'ammontare dei contributi Inail versati nel corso dell'anno 2018, in conseguenza dell'interpretazione fornita dalle Sentenze della Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguendo tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recuperare in Dichiarazione "*Irap 2021*" la quota-parte di Irap "*retributiva*" versata in eccesso nell'anno 2020, corrispondente all'8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà necessariamente ridurre direttamente l'importo indicato nel rigo "*IK1*". Lo stesso vale nel caso di rinvio delle Dichiarazioni Irap 2016-2019 "*integrative a favore*", riferite agli anni 2015-2018 in base all'art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Dichiarazione Irap 2020 "*integrativa*", riferita all'anno 2019.

Per completezza di informazione, rammentiamo che con altro Provvedimento del 29 gennaio 2021 è stato approvato anche il Modello "*Redditi/ENC 2021*".

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 216/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI


		CODICE FISCALE															
TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA													
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili			Eventi eccezionali										
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA																
	Indirizzo di posta elettronica						Dichiarazione REDDITI			Impresa concessionaria			Telefono			Fax	
Persone fisiche	Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)				
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita									M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			Provincia	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale																
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno			Stato			Natura giuridica Situazione				
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)																
	Codice carica						Codice fiscale società dichiarante										
	Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)				
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita									Provincia			Telefono	
Data carica giorno mese anno			Data di inizio procedura giorno mese anno			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura giorno mese anno								

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari	Codice	Esonero dall'apposizione del visto di conformità	FIRMA DEL DICHIARANTE						
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE					
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.						
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato									
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione									
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche						
	Data dell'impegno			giorno		mese		anno		FIRMA DELL'INCARICATO

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

**IRAP
2021**



PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IK
AMMINISTRAZIONI
ED ENTI PUBBLICI

Mod. N.

--	--

		Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap			Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)				
Sez. I	Attività istituzionali								Valori IRAP
IK1	Retribuzioni personale dipendente								,00
IK2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir								,00
IK3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir								,00
IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro					
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00					
IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)								,00
Sez. II	Attività commerciali								
IK6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00
IK7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00
IK8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00
IK9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00
IK10	Altri ricavi e proventi								,00
IK11	Totale componenti positivi								,00
IK12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00
IK13	Costi per servizi								,00
IK14	Costi per il godimento di beni di terzi								,00
IK15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

	IK16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
	IK17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IK18	Oneri diversi di gestione			,00
	IK19	Totale componenti negativi			,00
		Redditi dei ricercatori	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	
		1	2	3	
		,00	,00	,00	
	IK20	Deduzioni			
		Contratti formazione lavoro	Costo residuo per il personale dipendente	6	
		4	5		
		,00	,00		,00
	IK21	Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)			,00
Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22	Corrispettivi			,00
	IK23	Acquisti destinati alla produzione			,00
		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
		1	2	3	
		,00	,00	,00	
	IK24	Deduzioni			
		Costo residuo per il personale dipendente		5	
		4			
		,00			,00
	IK25	Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)			,00

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Codice fiscale

Mod. N.

Sez. III
Ripartizione regionale
della base imponibile
determinata su base
retributiva
(attività istituzionale)
nella sezione I del
quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR33	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR34	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR35	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR36	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR37	7	,00	8	,00	9	,00
		,00		,00	10	,00
					11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
					15	,00
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR38	7	,00	8	,00	9	,00
		,00		,00	10	,00
					11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
					15	,00
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR39	7	,00	8	,00	9	,00
		,00		,00	10	,00
					11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
					15	,00
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR40	7	,00	8	,00	9	,00
		,00		,00	10	,00
					11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
					15	,00
Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato	IR41					

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Codice fiscale				Mod. N.						
Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00	
	IS22	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
			,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
		,00	,00	,00	,00	,00				
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00	
	IS25	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
			,00	,00	,00	,00	,00			
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
		,00	,00	,00	,00	,00				
	IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00	
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00	
	IS31	Importo accreditabile							,00	
Sez. VII Opzioni	IS32		1	Valore della produzione rideterminato	2	Imposta rideterminata	3	Acconto rideterminato		
			,00	,00	,00	,00				
	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione		Revoca					
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione		Revoca					
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione		Revoca						

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Sez. VIII Codici attività		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		
	IS36								
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto				
		1		2			,00		
	IS38	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto				
		1		2			,00		
	IS39	TOTALE			Credito ricevuto				
							,00		
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale			Quota GEIE				
		1		2			,00		
	IS41	Codice fiscale			Quota GEIE				
		1		2			,00		
	IS42	Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione				
				2		,00	3		,00
Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale			
		1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00		
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale			
	1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00			
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale			
	1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00			

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Codice fiscale

Mod. N.

Sez. XII Zone franche urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
			,00			,00
IS81			,00			,00
			,00			,00
IS82			,00			,00
			,00			,00
IS83			,00			,00
			,00			,00
IS84						Totale agevolazione ,00

Sez. XIII Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2020	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

	IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
	IS88	Credito residuo utilizzabile	1	2				
			,00	,00				
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS89						Componente negativo	
								,00
Sez. XV Patent Box	IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze	
		1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione		Credito ceduto al consolidato		
		1	2	4	5			
		,00	,00	,00	,00		,00	
Sez. XVII Dichiarazione integrativa	IS92	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito		
		1	2	3	4	5		
					,00		,00	
	IS93	1	2	3	4	5		
					,00		,00	
	IS94	1	2	3	4	5		
					,00		,00	
IS95	1	2	3	4	5			
				,00		,00		
IS96	1	2	3	4	5			
				,00		,00		
IS97	TOTALE				4	5		
					,00		,00	

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Codice fiscale

Mod. N.

Sez. XVIII Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11A		12	13	14		15	16	17 ,00		

Tipo aiuto

IS201

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero civico	
23			24				25	
Tipologia costi			Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
26			27 ,00		28		29 ,00	

IMPRESA UNICA

IS202

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

LA DICHIARAZIONE IRAP 2021: I QUADRI DEL MODELLO DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Sez. XIX Valore della produzione Campione d'Italia	IS210	Codice aliquota		Importo		
		1		2		,00
Sez. XX Riscatto alloggi sociali	IS211	Codice aliquota		Prodotto in euro	Prodotto in franchi	
		1		2	3	
						,00
Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	IS220	Credito d'imposta	Credito da riportare			
		1	2			,00
Sez. XXII Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	IS230	Codice		Importo		
		1		2		,00
	IS231	Codice regione		Importo		
		1		2		,00
	IS240					

IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

Quesiti

VI SONO NOVITÀ DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI?

Nessuna novità particolare, ma il corso è ugualmente utile

LEGGE 68/99 DOVE METTERE LE RETRIBUZIONI DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE?

Rigo IK₁ e rigo IK₄ in deduzione, se soggetti impiegati in attività istituzionali, altrimenti IK₂₀, se soggetti impiegati in attività Iva oggetto di opzione

COME TRATTARE AI FINI IRAP PERSONALE ASSUNTO CON LA QUALIFICA DI "AUTISTA COMUNALE" OPERANTE IN SERVIZIO COMMERCIALE CHE DAL 2020 (E TUTTORA) SVOLGE MANSIONI DI AUTISTA PER UNA SOLO LINEA E PER IL RESTO DEL TEMPO SI OCCUPA DI NOTIFICHE?

Se si opta per il metodo commerciale per il servizio trasporto scolastico è possibile risparmiare la quota parte di Irap retributiva del soggetto riferita a tale servizio, determinata secondo criteri di promiscuità oggettivi: es. tempo di impiego per tale servizio sul totale delle ore di lavoro settimanali

IL METODO ARERA E L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020

Quesiti

COME POSSO RECUPERARE IL CREDITO IRAP DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA NEL 2018, RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2013, POSTO CHE TALE CREDITO NON È STATO ESPOSTO NELLA SEZIONE XVII DELLA DICHIARAZIONE IRAP PRESENTATA NEL 2019 RELATIVA AL 2018?

Può presentare entro il 31/12/21 la dichiarazione Irap 2019 integrativa, riportando il credito, e poi riportare il nuovo saldo nel quadro IS, sezione XVII, della dichiarazione Irap 2022

ABBIAMO DEI DUBBI SULL'ASSOGGETTABILITÀ DEI SEGUENTI COMPENSI E SI RICHIEDONO DEGLI APPROFONDIMENTI: GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI ESTERNI ED INTERNI DELLE COMMISSIONI PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ELETTORALE; PRESTAZIONI OCCASIONALI COMMISSARI ESTERNI; PRESTAZIONE OCCASIONALITURISMO.

Nessun dubbio tutti casi ricadenti negli artt. 50 o 67 del Tuir e quindi nell'art. 10bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, pertanto soggetti a Irap retributiva